RegioneLombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0018231 del 28/10/2026

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare I**V**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 216 DI INIZIATIVA CONSILIARE
"Disciplina per i servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale di Regione Lombardia"

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Ponti, Casati, Astuti, Bocci, Borghetti, Bussolati, Carra, Cominelli, Delbono, Fragomeli, Majorino, Negri, Orsenigo, Piloni, Romano, Rozza, Scandella, Vallacchi).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

20124 Milano - Via Fabio Filzi, 22 - tel. 02.67482.1
Email: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

PROGETTO DI LEGGE N. 216

di iniziativa dei Consiglieri: Ponti, Casati, Astuti, Bocci, Borghetti, Bussolati, Carra, Cominelli, Delbono, Fragomeli, Majorino, Negri, Orsenigo, Piloni, Romano, Rozza, Scandella, Vallacchi

“Disciplina per i servizi integrati per l’orientamento formativo e professionale di Regione Lombardia”

PRESENTATO IL 20/10/2026

ASSEGNATO IN DATA 28/10/2026

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **IV**

CONSULTIVA **I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge è volta a introdurre una disciplina unitaria e strutturata sui servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale in Regione Lombardia. La stessa trova coerente fondamento nei principi dettati dalla normativa regionale n. 19 del 06 agosto 2007 (Norme sul sistema educativo e di istruzione e formazione della Regione Lombardia). In particolare, la stessa all'articolo 2 comma 4, nel sancire le finalità e i principi della disciplina, afferma che la regione deve favorire le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni. Proprio in tal senso la proposta di legge mira a introdurre una disciplina che favorisca l'integrazione tra le iniziative già poste in essere dai vari attori istituzionali, dalle imprese, dalle istituzioni formative e punta a mettere in rete le azioni già svolte sia nei diversi ambiti territoriali e provinciali, sia per i settori formativi di riferimento.

La proposta di legge trova ambito applicativo nell'art 11 della l.r. 19/2007 e dà dignità all'art 19 della l.r 19/2007 sull'orientamento permanente, con l'obiettivo di rendere effettiva la relazione tra orientamento e la sua necessaria componente strutturale nell'offerta formativa. Solo mediante uno sguardo più ampio sul sistema di orientamento regionale si può agire con maggiore efficacia tanto sul successo formativo degli studenti quanto sulla prevenzione e sul contrasto alla dispersione scolastica e al fenomeno dei NEET.

Per concretare il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita, ex art. 19 l.r. 19/2007, è necessario introdurre norme chiare e strutturate per riconoscere lo sviluppo della persona, le sue competenze professionali e culturali, il coinvolgimento di ognuno nella cittadinanza attiva e nelle transizioni formative e lavorative.

La necessità di introdurre una nuova disciplina sull'orientamento si ispira al principio della clausola sociale orizzontale, enunciato dall'articolo 9 del TFUE, che riconosce l'orientamento come una forma di welfare capace di integrare le garanzie di adeguate protezioni sociali, la lotta contro l'esclusione sociale, l'elevato livello di istruzione e formazione e la promozione di un elevato livello di occupazione. Inoltre, in coerenza con il Principio 1 del Pilastro europeo dei diritti sociali, si vuole riconoscere che il sistema di istruzione e formazione professionale è in grado di accompagnare le persone lungo tutto l'arco della vita e in contesti di variazioni rapide e continue del mercato del lavoro.

In questo contesto nasce la consapevolezza che l'orientamento non è un servizio accessorio, ma una funzione strutturale del sistema educativo e formativo lombardo decisiva per contrastare dispersione scolastica, marginalità sociale e mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale. Nel contesto di un mercato del lavoro caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e organizzativi, il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e la filiera tecnologico-professionale (IeFP–IFTS–ITS Academy) possono svolgere un ruolo essenziale solo se sostenuti da servizi di orientamento capaci di accompagnare le persone lungo tutto l'arco della vita nelle diverse transizioni formative e lavorative.

L'efficace compito svolto dal sistema di formazione professionale e della filiera tecnologico – professionale di Regione Lombardia è già dimostrato da dati che consentono di verificare come

parte del tasso di abbandono scolastico sia stato riassorbito nel territorio proprio grazie al sistema IeFP. Infatti, secondo i dati ISTAT 2023, il tasso di NEET tra i giovani di 15-29 anni è sceso al 10,6% in Lombardia, con un dato non solo migliore sia della media nazionale che di quella europea – rispettivamente di 16,1% e 11,2% - ma anche dello stesso dato lombardo che per il 2019 registrava un tasso di NEET pari al 14,7%. A confermare, inoltre, il trend positivo è anche il centro studi Assolombarda che per il 2024 ha evidenziato un tasso di NEET pari all'8,9%.

Pur tuttavia, le ambizioni che storicamente e politicamente coinvolgono la Lombardia devono impegnare il legislatore verso l'introduzione di norme capaci di puntare l'attenzione sull'orientamento dei giovani.

Infatti, la l.r. 19/2007 ha riconosciuto l'orientamento permanente come attività strutturale del sistema educativo regionale, ma la formulazione dell'articolo 19 non è sufficiente a generare un vero "sistema lombardo dell'orientamento" dotato di standard, strumenti, governance e reti territoriali integrate.

La proposta di legge intende dare piena attuazione alla normativa già esistente, sia riferendosi alla disciplina della l.r. 19/2007, sia ricercando coerenza con la normativa, gli strumenti e gli organismi presenti nella l.r. 22/2006, in linea con le raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento Europeo sul VET.

La proposta valorizza l'esperienza maturata dagli enti di formazione professionale lombardi, che negli ultimi anni hanno contribuito in modo decisivo a contenere la dispersione e a costruire percorsi di inclusione; a contempo, chiede alla Regione di porre in essere azioni e provvedimenti per garantirne qualità, continuità e integrazione, attraverso norme chiare, strumenti di governance e sistemi informativi avanzati.

La realizzazione di una programmazione dei servizi di orientamento dell'offerta regionale, che si integri con la personalizzazione dei percorsi IeFP, il potenziamento della rete degli operatori e lo sviluppo delle soft-skills, appare utile per intervenire nei problemi sin qui enunciati. Introdurre un modello efficace, sulla base dei bisogni emergenti, è responsabilità del legislatore regionale, che intende così mirare a integrare la necessità di intercettare i giovani con la costruzione di un solido rapporto con il sistema sociale e produttivo, così da rispondere ai bisogni del mercato del lavoro lombardo.

Mediante nuovi strumenti, governance più efficaci e finalità ben definite è possibile far sì che il sistema IeFP fornisca a studenti e formatori competenze e conoscenze più innovative, anche per transitare da un profilo professionale a un altro, adeguandosi con successo ai cambiamenti del mercato del lavoro. Ciò è possibile considerando l'orientamento non solo come legato alla scelta di un percorso formativo, ma inteso come accompagnamento alla formazione per il lavoro e con il lavoro.

La proposta di legge assume carattere innovativo non solo nella definizione di principi e finalità ancorate al concetto del diritto all'orientamento, ma anche introducendo una disciplina sulle reti territoriali integrate per i servizi di orientamento e il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente. Già dal 2014 Regione Lombardia ha introdotto un sistema di orientamento permanente, finanziando reti formali e istituzionali di servizi per l'orientamento provinciale e valorizzando le buone pratiche presenti a livello territoriale in materia di

orientamento permanente. Introdurre in una nuova disciplina le reti territoriali integrate per i servizi di orientamento consente di dare struttura e valore alle reti già esistenti, determinandone mediante lo strumento normativo le finalità, le modalità di costituzione e i compiti. Questi ultimi saranno in particolare relativi alla necessità di realizzare la progettazione di azioni di orientamento rivolte agli studenti e alle famiglie; la messa a disposizione di informazioni sulle opportunità formative e occupazionali; la realizzazione di iniziative comuni di orientamento quali open day di filiera, laboratori orientativi, visite in contesti produttivi, campus estivi, attività in assetto laboratoriale e duale, work experiences e altre attività di orientamento professionale e di formazione di base. Queste iniziative, prive di una base normativa, trovano oggi spazio nella programmazione sulla priorità occupazionale giovanile del PR FSE +, senza trovare però omogenea e totale copertura nel territorio regionale.

Valorizzare percorsi di recupero dei NEET e di impostazione dei percorsi di orientamento mediante reti sociali e territoriali, in funzione della forza attribuita loro dalla legge, consente di sviluppare un sistema coerente capace di dar forza alle buone pratiche esistenti e volta a monitorare e far emergere i fabbisogni territoriali.

Prevedere in questa proposta una norma sul comitato interistituzionale per l'orientamento permanente consente, invece, di assolvere agli obiettivi previsti dalla l.r. 19/2007. I plurimi e variegati tavoli di consultazione e co-progettazione attualmente esistenti hanno fatto sì che il comitato non venisse fin qui attivato. Prevedere una nuova disciplina sullo stesso consente proprio di mettere a sistema quelle partnerships, consultazioni e confronti attivati, ma che mai hanno dato struttura a un servizio integrato e uniforme di orientamento.

Valorizzare il compito istituzionale e sociale di tanti soggetti che si occupano di orientamento sul territorio regionale è la finalità principale su cui si muove la proposta. Motivo per il quale il comitato interistituzionale raccoglie non solo i componenti già previsti dalla l.r. 19/2007, ma viene qui allargato ad altri attori capaci di ampliare l'offerta orientativa agli studenti.

Per raggiungere gli obiettivi perseguiti, la proposta mira a sviluppare e promuovere strumenti informativi di sistema utili alle istituzioni, alle aziende, agli istituti formativi e alle parti sociali. Ciò è attualmente possibile mediante accordi di collaborazione come quello in atto con Unioncamere Lombardia, Polis-Lombardia e Formaper. Dare spazio, però, a una mappatura completa dei progetti, al fabbisogno del sistema produttivo e all'ecosistema delle competenze, mediante una base normativa, consente a tutti di beneficiare in attività conoscitive e di monitoraggio dell'ampia offerta di Regione Lombardia.

L'**Articolo 1** della Proposta di legge definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge: il rafforzamento dei servizi di orientamento scolastico, formativo e professionale nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, con particolare riferimento al sistema di IeFP e alle filiere tecnologico-professionali, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con l'ordinamento nazionale

Le finalità sono suddivisibili in due categorie: le lettere **a), b) e c)** esplicitano riferimenti valoriali che trovano sottintesa premessa e analogica relazione nell'articolo 19 della 19/2007, ovvero: l'orientamento permanente, la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e agli altri fenomeni di povertà educativa, e il necessario contributo che la relazione tra sistema IeFP e mercato del lavoro deve consegnare ai fabbisogni del sistema economico-produttivo

lombardo. Le finalità declinate dalle lettere **d) ed e)** rappresentano fattori innovativi per contribuire alla strutturalizzazione del sistema di orientamento: l'introduzione di standard minimi omogenei su tutto il territorio regionale e la costruzione di reti integrate per l'orientamento.

Il comma 3 chiarisce che la legge integra e specifica le disposizioni delle normative regionali l.r. 19/2007 e l.r. 22/2006, con particolare riferimento alle funzioni di orientamento permanente, alle reti territoriali integrate e al coordinamento con le politiche attive del lavoro. In tal modo si evita ogni sovrapposizione con l'ordinamento statale dell'istruzione, mantenendo la proposta nel perimetro delle competenze regionali su IeFP, servizi per il lavoro e programmazione dell'offerta formativa.

In forza di una nomenclatura non casuale che esplicita all'articolo 1 il concetto di "diritto all'orientamento permanente", l'**Articolo 2** elenca i principi generali che dovranno sottendere i servizi per l'orientamento regionale, a partire dalla centralità della persona, dell'uguaglianza delle opportunità, dell'inclusione sociale, della parità di genere, della non discriminazione e del rispetto delle differenze, nonché sulla promozione dell'apprendimento permanente e della cittadinanza attiva. Il definire l'orientamento, al comma 2, come finalizzato al sostengo della "conoscenza di sé e del contesto sociale e culturale", impone l'introduzione di un sistema strutturato con standard minimi adeguati, l'utilizzo di sistemi informativi e monitoraggi di analisi per garantire la piena realizzazione delle finalità della legge.

Per il sistema IeFP si sottolineano personalizzazione, flessibilità, integrazione tra aula e contesto lavorativo, presa in carico e rafforzamento delle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in coerenza con i fabbisogni produttivi territoriali. La Regione si impegna a promuovere un orientamento basato su evidenze, sostenuto da sistemi informativi integrati e da attività di monitoraggio e valutazione degli esiti formativi, occupazionali e di inclusione, in linea con il sistema delle conoscenze e con il lavoro dell'Osservatorio del mercato del lavoro, di cui alla l.r. 22/2006.

L'**Articolo 3** riconosce l'orientamento come componente strutturale dei percorsi IeFP di secondo ciclo (triennali, quarto anno, IFTS), da garantire per l'intera durata del percorso e declina i compiti delle istituzioni formative e della Regione, definendo alcuni assi fondamentali:

- Le istituzioni formative (di cui alla legge regionale 19/2007) hanno il compito della presa in carico dello studente assicurando un Progetto formativo individuale, l'attività di bilancio delle competenze e la presenza di figure di tutoraggio e orientamento;
- La Regione, con propri atti, definisce:
 a) il monte ore minimo annuo di attività di orientamento da svolgere durante la didattica ordinaria, in ore extra-curriculari e nelle esperienze di integrazione tra formazione e lavoro;
 b) gli standard dei servizi di orientamento interni alle istituzioni formative;
 c) misure di sostegno e accompagnamento per le situazioni di fragilità, anche con l'impiego di figure specializzate per abbattere le barriere e contrastare dispersione scolastica e povertà educativa.

L'**Articolo 4** disciplina le Reti territoriali integrate dei servizi di orientamento, su base settoriale e provinciale, composte da istituzioni scolastiche e formative, soggetti accreditati ai servizi per

il lavoro, enti locali, imprese, parti sociali, università, ITS Academy ed enti del terzo settore. La Giunta ha il compito di definirne i criteri di costituzione e funzionamento, e le modalità di accesso ai contributi regionali, con particolare attenzione alle aree territoriali caratterizzate da un divario più ampio tra domanda e offerta di competenze e da più elevati tassi di dispersione.

Le Reti territoriali integrate dei servizi di orientamento svolgono altresì il compito di formare filiere tecnologico-professionali, garantendo una funzione unitaria e continuativa lungo tutto l'intero percorso IeFP-IFTS-ITS Academy, al fine di sostenere le scelte progressive degli studenti, la prosecuzione degli studi e l'inserimento qualificato nel mercato del lavoro.

Le Reti assicurano la progettazione di azioni di orientamento rivolte agli studenti e alle famiglie; la messa a disposizione di informazioni aggiornate sulle opportunità formative e occupazionali; la realizzazione di iniziative comuni di orientamento. Le Province e la Città metropolitana di Milano, nell'ambito delle funzioni di programmazione territoriale, supportano queste reti e ne coordinano l'integrazione con i Piani provinciali dei servizi e con i servizi per il lavoro.

Le azioni di orientamento sono integrate con le misure nazionali e regionali di rafforzamento del sistema duale e dell'apprendistato formativo, nonché con i programmi cofinanziati dai fondi europei.

L'**Articolo 5 rafforza** il Comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, istituito ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 19/2007. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, si riunisce almeno 3 volte all'anno e svolge un ruolo consultivo attraverso: la formulazione di pareri alla Giunta regionale sugli atti programmatori e di indirizzo in materia di orientamento e al Consiglio regionale in merito a provvedimenti legislativi in materia di orientamento e formazione professionale; la promozione dell'integrazione tra i servizi di orientamento realizzati dai diversi soggetti istituzionali; il monitoraggio dell'attuazione della presente legge, avvalendosi dei sistemi informativi regionali. La composizione del comitato viene ampliata, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ai rappresentanti degli uffici scolastici regionali per la Lombardia; delle Fondazioni ITS Academy; delle parti sociali e del Terzo settore attivo nei servizi educativi e di contrasto alla dispersione.

La Giunta regionale, con proprio atto, può disciplinare ulteriormente il funzionamento del comitato e, sentito il comitato, definisce indicatori specifici di monitoraggio delle transizioni formative e lavorative e per la valutazione dell'efficacia delle misure di orientamento e accompagnamento.

In tal modo si istituzionalizza una sede di governance politica e tecnica capace di tenere insieme istruzione, formazione, lavoro, imprese e territorio, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale VET e del PR FSE+ 2021-2027.

L'**Articolo 6** impegna la Regione a potenziare i sistemi informativi in materia di istruzione, formazione e lavoro, in coerenza con il SIU e il sistema nazionale di certificazione delle competenze, per supportare erogazione, monitoraggio e valutazione dei servizi di orientamento. Viene prevista la raccolta di dati integrati sui percorsi formativi, sugli esiti occupazionali, sulle transizioni, sui fabbisogni professionali territoriali e settoriali, in forma anonimizzata e integrata.

Il Comitato interistituzionale riceve annualmente i dati e formula pareri alla Giunta sulle priorità di intervento e sull'adeguamento della programmazione triennale, mentre al Consiglio è trasmessa una relazione annuale specifica sull'attuazione della legge, accanto alla relazione sulla 19/2007.

L'**Articolo 7** prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge siano coperti con risorse già previste dalla programmazione triennale in materia di istruzione e formazione professionale, dai fondi FSE+ e da altre fonti nazionali e regionali destinate a orientamento, reti territoriali e contrasto alla dispersione. La Giunta individua annualmente le risorse specifiche per reti, formazione degli operatori dell'orientamento e potenziamento dei sistemi informativi, prevedendo criteri di premialità per reti e istituzioni formative che conseguono migliori risultati in termini di esiti formativi, occupazionali ed equità.

La scelta di utilizzare e riallocare risorse già disponibili, orientandole più nettamente agli obiettivi della legge, risponde all'esigenza di aumentare l'efficacia dell'impiego di fondi europei e nazionali, come già richiamato nelle relazioni valutative PR FSE+ e PRSS.

L'**Articolo 8** disciplina le disposizioni transitorie per Regione, Province ed istituzioni formative: entro sei mesi la Giunta adotta gli atti di programmazione e indirizzo per articoli 3, 4, 5 e 6, inclusi criteri per le reti e indicatori minimi di monitoraggio; entro sei mesi dai provvedimenti previsti dal comma 1 Province ed enti locali adeguano gli strumenti di programmazione; entro l'inizio dell'anno formativo successivo CFP e operatori accreditati ai servizi per il lavoro adeguano i servizi di orientamento agli standard previsti.

L'**Articolo 9** modifica alcune norme presenti nella l.r. 19/2007.

- All'articolo 7, comma 2, si aggiunge alla "Programmazione dei sevizi" del sistema educativo di istruzione e formazione un esplicito riferimento ai "servizi integrati di orientamento formativo e professionale di cui alla nuova normativa regionale;
- All'articolo 11, con l'introduzione del comma 3-bis, l'orientamento si configura come componente strutturale del progetto formativo IeFP ed è garantito per l'intera durata del percorso.
- All'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis che definisce il coordinamento tra le reti territoriali e le nuove reti integrate per l'orientamento, con l'obiettivo di assicurare unitarietà e integrazione tra gli interventi di apprendimento permanente e i servizi di orientamento scolastico, formativo e professionale.
- Si aggiungono al comma 5 dell'articolo 19 nuovi componenti al Comitato, senza maggiori oneri, e si aggiunge il comma 5-bis che attribuisce al comitato funzioni di proposta e di parere sugli atti di programmazione e indirizzo regionale in materia di orientamento; di integrazione tra i servizi di orientamento realizzati fai diversi soggetti istituzionali; di monitoraggio dell'attuazione della presente legge, avvalendosi dei sistemi informativi regionali.
- All'articolo 22, comma 2, dopo la lettera d) sono inserite le lettere e) ed f) conferendo alla Giunta regionale il potere di definire standard qualitativi minimi e una quota minima del monte ore garantita dedicata all'orientamento. Viene inoltre introdotto il progetto formativo individuale, strumento essenziale per personalizzare il percorso di crescita di ogni studente e monitorarne i progressi in modo costante.

- All’articolo 27, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis). Essa introduce l'obbligo di valutare l'efficacia dei servizi di orientamento non solo in termini di erogazione, ma di risultato reale. I parametri di successo diventano la riduzione della dispersione scolastica e l'effettivo inserimento occupazionale dei diplomati, rendendo il sistema responsabile della qualità del servizio offerto.
- L’articolo 33, al comma 1, viene integrato prevedendo che il Consiglio controlli l’attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti, favorendo l’efficacia dei servizi di orientamento permanente, anche in relazione alla riduzione della dispersione scolastica e al miglioramento delle transizioni verso il lavoro. Alla lettera c) del medesimo comma dopo “risultati conseguiti” vengono inserite le parole “con specifico riferimento anche agli indicatori relativi all’orientamento permanente e alle reti territoriali di cui agli articoli 16 e 19”. La relazione annuale deve contenere indicatori precisi legati all’orientamento permanente e all’attività delle reti territoriali, contenuti negli articoli 16 e 19.

L’**Articolo 10** prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

ARTICOLATO

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

L’articolo è diviso in tre commi ed enuncia le finalità della nuova disciplina, l’ambito di applicazione e la coerente attuazione con le disposizioni nazionali e regionali, con particolare riferimento alla l.r. 19/2007 e alla l.r. 22/2006.

Articolo 2 (Principi generali dell’orientamento)

L’articolo è composto da cinque commi e definisce i principi generali dell’orientamento, basati innanzitutto sulla centralità della persona. L’orientamento è riconosciuto come processo continuo lungo tutto l’arco della vita ed è attuato secondo i principi della personalizzazione dei percorsi. La Regione promuove un orientamento basato su evidenze e sostenuto dai sistemi informativi.

Articolo 3 (Orientamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

L’articolo consta di quattro commi, definisci l’applicazione nel rispetto dell’articolo 11 della l.r. 19/2007 e declina i compiti delle istituzioni formative e della Regione Lombardia.

Articolo 4 (Le reti territoriali integrate per i servizi di orientamento)

L’articolo consta di sei commi e disciplina le Reti territoriali integrate dei servizi di orientamento. La Giunta ha il compito di definirne i criteri di costituzione e funzionamento, e le modalità di accesso ai contributi regionali, con particolare attenzione ai territori più fragili. Le reti territoriali assicurano progettazione di azioni di orientamento per studenti e famiglie, messa a disposizione di informazioni e realizzazione di iniziative comuni di orientamento. Le Province e la Città metropolitana di Milano, nell’ambito delle funzioni di programmazione territoriale, supportano queste reti e ne coordinano l’integrazione con i Piani provinciali dei servizi e con i servizi per il lavoro.

Articolo 5 (Comitato interistituzionale regionale per l’orientamento permanente)

L’articolo è composto da cinque commi e rafforza il Comitato interistituzionale regionale per l’orientamento permanente istituito dall’articolo 19 della L.R. 19/2007. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, si riunisce almeno tre volte all’anno e svolge un ruolo consultivo. La composizione del comitato viene ampliata, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ai rappresentanti degli uffici scolastici regionali per la Lombardia; delle Fondazioni ITS Academy; dei centri di formazione professionale; delle parti sociali e del Terzo settore attivo nei servizi educativi e di contrasto alla dispersione.

Articolo 6 (Sistemi informativi, monitoraggio e valutazione degli esiti)

L’articolo consta di quattro commi e impegna la Regione a potenziare i sistemi informativi regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro. La Regione, ogni anno, presenta una relazione specifica sull’attuazione della presente Legge.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo disciplina le disposizioni finanziarie.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

L’articolo disciplina le disposizioni transitorie per Regione, Province ed istituzioni formative.

Articolo 9 (Modifiche alla legge regionale 06 agosto 2007 n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)

L’articolo consta di otto commi e introduce delle modifiche alla l.r. 19/2007 agli articoli 7, 11, 16, 19, 22, 27, 33.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

L’articolo prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

PROGETTO DI LEGGE

"Disciplina per i servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale di Regione Lombardia"

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione all'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con l'ordinamento europeo e nazionale, disciplina e rafforza i servizi di orientamento scolastico, formativo e professionale sostenendo le attività di orientamento e l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni, come enunciato dall'articolo 2 comma 4 della legge regionale 06 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione della Regione.

2. Le seguenti disposizioni perseguono le finalità di:

 a) garantire a ogni persona il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita, quale funzione educativa permanente, finalizzata allo sviluppo delle competenze personali, culturali e professionali, alla piena partecipazione sociale e alla gestione consapevole delle transizioni formative e lavorative;

 b) contribuire alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, della povertà educativa e del fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi;

 c) favorire l'integrazione tra sistema di istruzione, formazione professionale, istruzione tecnica superiore e universitaria, sistema duale e apprendistato, nonché tra politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, promuovendo filiere formative coerenti con i fabbisogni di competenze del sistema economico-produttivo lombardo;

 d) rafforzare la qualità, l'accessibilità e l'equità dei servizi di orientamento, assicurando servizi minimi omogenei sul territorio regionale, con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio individuale e sociale e ai contesti territoriali più fragili;

 e) sostenere la costruzione di reti territoriali integrate per i servizi di orientamento, in coerenza con gli indirizzi europei in materia di istruzione e formazione professionale, con il piano nazionale di attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, con le linee guida nazionali per l'orientamento e i programmi cofinanziati dai fondi europei.

3. La presente legge si applica al sistema di istruzione e formazione professionale e alle filiere formative tecnologico-professionali, di cui all'articolo 11 della l.r. 19/2007, in conformità con le disposizioni della l.r. 19/2007 e della legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), con particolare riferimento alle funzioni di orientamento permanente, alle reti territoriali integrate dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e al coordinamento dei servizi di orientamento con le politiche attive del lavoro.

Art. 2

(Principi generali dell'orientamento)

1. L'orientamento nel sistema educativo di istruzione e formazione della Regione si fonda sui principi della centralità della persona, dell'uguaglianza delle opportunità, dell'inclusione sociale, della parità tra donne e uomini, della non discriminazione e del rispetto delle differenze, nonché sulla promozione dell'apprendimento permanente e della piena cittadinanza attiva.

2. L'orientamento è riconosciuto come processo continuo lungo tutto l'arco della vita, integrato nelle attività educative, formative e lavorative, volto a sostenere la conoscenza di sé e del contesto sociale, culturale, formativo e occupazionale, la valorizzazione dei talenti e delle vocazioni personali e lo sviluppo delle competenze necessarie per definire, realizzare e riorientare il proprio progetto di vita, di studio e di lavoro, in piena attuazione dei principi dettati dalla Carta costituzionale.

3. L'orientamento nel sistema di istruzione e formazione professionale è attuato secondo i principi della personalizzazione dei percorsi, della flessibilità organizzativa e didattica, dell'integrazione tra contesti formativi e contesti di lavoro, della presa in carico della persona e del rafforzamento delle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, in coerenza con i fabbisogni dei sistemi produttivi territoriali.

4. La Regione promuove un orientamento basato su evidenze, sostenuto da sistemi informativi integrati, da attività di monitoraggio e valutazione degli esiti formativi, occupazionali e di inclusione sociale, e dal coinvolgimento strutturato degli attori istituzionali, socioeconomici e del terzo settore.

5. I servizi di orientamento sono erogati dalle istituzioni scolastiche e formative, dai soggetti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e ai servizi al lavoro, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, inclusi gli enti del Terzo settore, che operano sulla base di accordi con la Regione e gli enti territoriali competenti.

6. Nell'attuazione dei servizi di orientamento, la Regione promuove la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti e dei giovani in formazione, valorizzandone aspirazioni, attitudini, interessi ed esperienze. Favorisce altresì forme di ascolto dei destinatari dei servizi, al fine di migliorarne l'accessibilità, la qualità e la rispondenza ai bisogni individuali e territoriali.

Art. 3

(Orientamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Nei percorsi di istruzione e formazione professionale riconosciuti secondo la struttura definita dall'articolo 11 della l.r. 19/2007**,** l'orientamento costituisce componente strutturale del progetto formativo ed è garantito per l'intera durata del percorso.

2. Le istituzioni formative accreditate ai sensi della l.r. 19/2007 assicurano per ciascun studente la presa in carico orientativa personalizzata, attraverso:

 a) la definizione e l'aggiornamento periodico del progetto formativo individuale, che integra obiettivi formativi, competenze attese, tappe di sviluppo personale e professionale e ipotesi di prosecuzione degli studi o di inserimento lavorativo;

 b) attività di bilancio delle competenze in ingresso e in uscita, in raccordo con il sistema nazionale di certificazione delle competenze;

c) la presenza di figure dedicate di tutoraggio e orientamento, con funzioni di accompagnamento educativo, sostegno motivazionale e supporto nelle transizioni tra annualità, tra sistemi formativi e tra formazione e lavoro**,** mediante la costituzione di uffici per l'orientamento interni alle istituzioni formative. Tali figure, incluse quelle aziendali coinvolte nelle esperienze di integrazione tra formazione e lavoro, operano sulla base di linee guida regionali che ne disciplinano i requisiti formativi e professionali minimi, al fine di garantire standard uniformi di qualità e competenza.

3. La Giunta regionale mediante propria deliberazione, entro il 30 aprile di ogni anno, emana le linee guida per i percorsi di orientamento e definisce:

 a) il monte ore minimo annuo di attività orientative, sia integrate nella didattica ordinaria sia nelle esperienze di integrazione tra formazione e lavoro, da garantire in tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei provvedimenti ministeriali in materia;

 b) i servizi essenziali di orientamento interni alle istituzioni formative in attuazione del comma 2;

 c) le specifiche misure di sostegno per l'orientamento rivolto agli allievi in situazione di fragilità o appartenenti a contesti territoriali caratterizzati da maggiore rischio di dispersione, anche mediante l'impiego di figure professionali specializzate come psicologi, educatori, mediatori culturali, in forza dell'articolo 5 comma 4 quinquies della l.r. 19/2007;

4. La Giunta, nelle disponibilità di bilancio, sostiene l'utilizzo di risorse economiche per lo sviluppo di progetti territoriali integrati di orientamento e la sperimentazione di presidi territoriali di orientamento aperti a tutti i cittadini.

Art. 4

(Le reti territoriali integrate per i servizi di orientamento)

1. La Regione promuove la costituzione di reti territoriali integrate per i servizi di orientamento su base provinciale e settoriale, composte da istituzioni scolastiche e formative accreditate ai sensi della l.r. 19/2007, soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della l.r. 22/2006, enti locali, imprese, parti sociali, università, istituti tecnici superiori ed enti del terzo settore.

2. Le reti territoriali hanno la funzione di indirizzare e coordinare un servizio integrato e strutturato di orientamento lungo tutto il percorso formativo del discente, al fine di sostenere le scelte progressive degli studenti, la prosecuzione degli studi e l'inserimento qualificato nel marcato del lavoro.

3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

 a) i criteri per la costituzione, il funzionamento e il monitoraggio delle reti territoriali;

 b) le modalità di accesso ai finanziamenti regionali ed europei per le azioni di orientamento realizzate dalle reti territoriali, con particolare attenzione alle aree territoriali caratterizzate da un divario più ampio tra domanda e offerta di competenze e da più elevati tassi di dispersione.

4. Le province e la città metropolitana di Milano, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di programmazione territoriale, supportano la costituzione e il coordinamento delle reti, in coerenza con i piani provinciali dei servizi di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2007 e con i servizi territoriali per il lavoro.

5. Le reti territoriali integrate per i servizi di orientamento assicurano:

a) la progettazione di azioni di orientamento rivolte agli studenti e alle famiglie, a partire dal primo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutta la durata dei percorsi di secondo ciclo e terziari professionalizzanti;

b) la messa a disposizione di informazioni aggiornate sulle opportunità formative e occupazionali dei diversi indirizzi di filiera, sui fabbisogni professionali dei settori produttivi di riferimento e sugli esiti occupazionali dei diplomati;

c) la realizzazione di iniziative comuni di orientamento, quali open day di filiera, laboratori orientativi, visite in contesti produttivi, campus estivi e attività in assetto laboratoriale e duale, in raccordo con le attività svolte dagli uffici scolastici territoriali e dalle province.

6. Le azioni di orientamento nella filiera tecnologico-professionale sono integrate con le misure nazionali e regionali di rafforzamento del sistema duale e dell'apprendistato formativo, nonché con i programmi cofinanziati dai fondi europei, al fine di assicurare la massima coerenza tra percorsi formativi, fabbisogni del sistema produttivo e diritti degli studenti a scelte consapevoli.
7. Le reti territoriali integrate promuovono forme periodiche di ascolto e coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, dei giovani in formazione e, secondo modalità adeguate alle rispettive condizioni, dei giovani che hanno interrotto i percorsi di istruzione e formazione, al fine di rilevarne aspirazioni, bisogni orientativi, difficoltà di accesso alle opportunità e valutazioni sui servizi ricevuti. Le modalità di partecipazione sono definite nell'ambito degli atti attuativi regionali, valorizzando le forme di rappresentanza esistenti e favorendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e formative, delle famiglie e degli altri soggetti della comunità territoriale.

Art. 5

(Comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente)

1. Il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è la sede di coordinamento delle politiche regionali di orientamento scolastico, formativo e professionale, alle filiere formative tecnologico-professionali e alle reti territoriali di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, si riunisce almeno tre volte l'anno e svolge un ruolo consultivo attraverso:

 a) la formulazione di pareri alla Giunta regionale in merito agli atti di programmazione e di indirizzo in materia di orientamento e al Consiglio regionale in merito a provvedimenti legislativi in materia di orientamento e formazione professionale;

 b) la promozione dell'integrazione tra i servizi di orientamento realizzati dai diversi soggetti istituzionali, in coerenza con il sistema nazionale di orientamento permanente e con gli accordi in sede di Conferenza unificata;

 c) il monitoraggio dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli esiti formativi e occupazionali; ai tassi di abbandono, di rientro in formazione e di transizione verso il lavoro; al funzionamento delle reti territoriali di cui all'articolo 4 e alla diffusione di buone pratiche di orientamento.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, può disciplinare ulteriormente il funzionamento del comitato, l'organizzazione dei lavori in gruppi tematici e le modalità di coinvolgimento delle reti territoriali e degli altri soggetti interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della l.r. 19/2007.

4. La Giunta regionale, sentito il comitato definisce indicatori specifici per il monitoraggio delle transizioni formative e lavorative e per la valutazione dell'efficacia delle misure di orientamento e accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Il Comitato promuove l'acquisizione periodica dei contributi delle studentesse e degli studenti e dei giovani in formazione in merito ai bisogni orientativi, alla qualità dei servizi e all'efficacia delle misure adottate, anche mediante audizioni, consultazioni e altre forme di partecipazione. I contributi acquisiti sono considerati nell'elaborazione delle proposte e dei pareri sugli indirizzi regionali in materia di orientamento.

Art. 6

(Sistemi informativi, monitoraggio e valutazione degli esiti)

1. La Regione, nel rispetto del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU) e del sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC), potenzia i sistemi informativi regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro al fine di supportare l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi di orientamento di cui alla presente legge.

2. I sistemi informativi regionali garantiscono, in forma integrata e anonimizzata:

 a) la raccolta di dati sui percorsi formativi degli studenti, sui progetti formativi individuali (PFI), sugli esiti occupazionali a 12 e 24 mesi dal conseguimento delle qualifiche e diplomi previsti dall'articolo 11 della l.r. 19/2007;

 b) il tracciamento delle transizioni formative e lavorative, inclusi i tassi di abbandono, di rientro in formazione e di attivazione di politiche attive del lavoro;

 c) l'analisi dei fabbisogni professionali territoriali e settoriali.

3. Il Comitato interistituzionale di cui all'articolo 5 annualmente riceve i dati di monitoraggio e formula pareri alla Giunta regionale sulle priorità di intervento e sull'adeguamento della programmazione regionale triennale in materia di orientamento.

4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione della programmazione regionale in materia di IeFP, una relazione specifica sull'attuazione della presente legge, con evidenza degli indicatori raggiunti, delle criticità emerse e delle proposte di miglioramento, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge trova attuazione prioritariamente attraverso il rafforzamento, l'integrazione e il coordinamento dei servizi, delle attività e delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente a livello regionale, nazionale ed europeo, comprese, a titolo esemplificativo, le risorse della programmazione regionale triennale in materia di istruzione e formazione professionale, quelle del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e di altri programmi comunitari, nonché le risorse già destinate alle politiche di orientamento, alle reti territoriali e al contrasto alla dispersione scolastica e formativa. Laddove specifici interventi previsti dai commi successivi richiedano oneri non altrimenti coperti, gli stessi sono disciplinati e coperti secondo le disposizioni di seguito indicate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3, stimati in euro 750.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 750.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione

professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione annua di euro 750.000,00 per ciascun anno 2026, 2027, 2028 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.

3. Agli oneri relativi alla sperimentazione di presidi territoriali di cui al comma 4 dell'art.3, stimati in euro 1.000.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 1.000.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione annua di euro 1.000.000,00 per ciascun anno 2026, 2027, 2028 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.

4. Agli oneri relativi alla costituzione di reti territoriali di cui al comma 1 dell'art. 4, stimati in euro 150.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 150.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione annua di euro 150.000,00 per ciascun anno 2026, 2027, 2028 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere a) e c) del comma 5 dell'art.4, stimati in euro 500.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 500.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione annua di euro 500.000,00 per ciascun anno 2026, 2027, 2028 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.

6. Agli oneri relativi al potenziamento dei sistemi informativi di cui all'art. 6, stimati in euro 100.000,00 annui per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 100.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione annua di euro 100.000,00 per ciascun anno 2026, 2027, 2028 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 2 "Spese in conto capitale" per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.

7. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di programmazione e di indirizzo necessari per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6, inclusi i criteri per la costituzione delle reti territoriali integrate e gli indicatori minimi di monitoraggio.

2. Le Province e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano i propri strumenti di programmazione territoriale alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dai provvedimenti previsti dal comma 1.

3. Le istituzioni formative accreditate e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro adeguano i propri servizi di orientamento agli standard definiti dalla presente legge entro l'inizio dell'anno formativo successivo alla sua entrata in vigore.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, che continua ad applicarsi in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia")

1. All'articolo 7, comma 2, della l.r. 19/2007 dopo le parole "attività di orientamento" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi integrati di orientamento formativo e professionale di cui alla legge regionale (PDL/XII - Servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale)"

2. All'articolo 11, dopo il comma 3 si aggiunge il seguente comma 3bis:

 "3 bis. Nel sistema di istruzione e formazione professionale l'orientamento costituisce componente strutturale del progetto formativo ed è garantito per l'intera durata dei percorsi, secondo quanto previsto dalla legge regionale (PDL/XII/ Servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale.) "

3. All'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis:

 "3 bis. Le reti territoriali di cui al presente articolo operano in coordinamento con le reti territoriali integrate per i servizi di orientamento di cui alla legge regionale (PDL/XII/ Servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale), al fine di assicurare unitarietà e integrazione tra gli interventi di apprendimento permanente e i servizi di orientamento scolastico, formativo e professionale, evitando duplicazioni funzionali."

4. All'articolo 19 della l.r. 19/2007:

 a) Al comma 5 si aggiunge il seguente periodo: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono far parte del Comitato i rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia; degli istituti tecnici superiori operanti sul territorio regionale; dei degli enti accreditati alla formazione professionale; del terzo settore attivo nei servizi educativi, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
 b) È aggiunto il seguente comma 5 bis: "5 bis. Il comitato esercita, in particolare, funzioni di proposta e di parere sugli atti di programmazione e indirizzo regionale in materia di orientamento, di integrazione tra i servizi di orientamento realizzati dai diversi soggetti istituzionali, nonché di monitoraggio degli esiti formativi e occupazionali, dei tassi di abbandono e di rientro in formazione e delle transizioni tra i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione tecnica superiore, avvalendosi dei sistemi informativi regionali di cui all'articolo 6 e in raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla l.r. 22/2006."

5. All'articolo 22, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera e):

 "e) la definizione, nel rispetto della normativa statale in materia di ordinamento e dei livelli essenziali delle prestazioni, della quota minima del monte ore complessivo destinata alle attività di orientamento, anche integrate nelle esperienze di integrazione tra formazione e lavoro, nonché gli standard essenziali dei servizi di orientamento interni alle istituzioni formative, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale "Servizi integrati per l'orientamento formativo e professionale."

6. All’articolo 22, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera f):

 “f) la definizione e l'aggiornamento periodico del progetto formativo individuale di cui all'articolo 11, comma 3 bis”

7. All’articolo 27, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera b bis):

 “b bis) la valutazione dell’efficacia dei servizi di orientamento scolastico, formativo e professionale, con particolare riferimento agli esiti formativi, ai tassi di dispersione e abbandono, alle transizioni tra sistemi formativi e all’inserimento occupazionale dei qualificati e diplomati.”

8. All’articolo 33, comma 1, dopo le parole “… esigenze del sistema produttivo.” sono inserite le parole “…, nonché l’efficacia dei servizi di orientamento permanente, anche in relazione alla riduzione della dispersione scolastica e al miglioramento delle transizioni verso il lavoro.”; alla lettera c) del medesimo comma, dopo le parole “risultati conseguiti,” sono inserite le parole “con specifico riferimento anche agli indicatori relativi all’orientamento permanente e alle reti territoriali di cui agli articoli 16 e 19”.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PROGETTO DI LEGGE
“Disciplina per i servizi integrati per l’orientamento formativo e professionale di Regione Lombardia”

1)	2)	3)	4)	5) (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
L’intervento	riferimento pdl art… comma…	spesa ex art. 2 2 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028	missione – programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028
Figure di tutoraggio e uffici per l’orientamento	Art. 3 comma 2 lettera c)	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 15 Programma 2	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	Missione 20 Programma 3	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
Presidi territoriali	Art. 3 comma 4	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 15 Programma 2	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Missione 20 Programma 3	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Costituzione reti territoriali	Art. 4 comma 1	No	Corrente/ titolo 1	Missione 15 Programma 2	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Missione 20 Programma 3	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Progettazione e realizzazione azioni di orientamento	Art. 17 comma 1	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 15 Programma 2	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Missione 20 Programma 3	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Potenziamento sistemi informativi	Art. 6 comma 1	No	Capitale/ Titolo 2	Missione 15 Programma 2	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Missione 20 Programma 3	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €